

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

XXXV

1984

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

DILIBERTO O., *Studi sulle origini della « cura furiosi »*, [Pubbl. Fac. Giur. Univ. Cagliari I, 32] (Napoli, Jovene, 1984) p. VIII+138.

Attraverso un accurato esame delle molteplici opinioni espresse in dottrina l'a. perviene a sue personali ipotesi circa le origini della *cura furiosi*, con particolare riguardo alla disciplina delle XII Tavole. Forse le ipotesi non sono molto persuasive, ma rimane del libro l'analisi delle fonti e della letteratura, che è certamente pregevole. Del resto, è difficile, quasi impossibile esprimersi con piena attendibilità in ordine ad un tema tanto evanescente quanto quello affrontato dal D.

L'a. accetta pienamente il tenore del versetto decemvirale attestato da Cic. *de inv.* 2.50.148 e da Auct. ad Herenn. 1.13.23: « Si furiosus escit (est, existet), adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto ». Tuttavia egli è del parere che il testo vada integrato, dopo la protasi iniziale, con una seconda protasi desunta da Fest. s.v. *Nec* (L. 158): « ast ei custos nec escit ». Chi era il *custos*, nella cui mancanza aveva luogo la *potestas adgnatum gentiliumque*? Questo « il versetto lasciava volutamente imprecisato », col risultato che « la norma, per quanto riguarda l'inciso, non era attributiva di un determinato potere, ma semplicemente escludeva che il *furiosus* dovesse essere sottoposto alla *potestas agnata*, ove già fosse soggetto ad una diversa forma di signoria, esercitata da chiunque potesse esser qualificato come *custos* » (cfr. p. 20).

Lasciato così da parte il problema della identificazione del *custos*, l'a. (p. 22 ss.) passa a chiedersi se le XII *tabulae* parlassero puntualmente di un « *furiosus* » e che cosa esse intendessero per *furiosus*. Dopo aver risposto affermativamente al primo interrogativo, egli esprime l'avviso, basato sul modo di concepire la malattia mentale in tempi storici, che anche nell'età decemvirale il *furor* fosse visto, sì, come un male assai grave, ma non fosse inteso come male inguaribile. Le leggi decemvirali, dunque, non stabilirono la *potestas in eo* solo in casi estremi, di pazzia praticamente irreversibile, ma previdero anche l'ipotesi di pazzia reversibile e, per conseguenza, non trattarono il *paterfamilias furiosus* come un « morto civile », sulla cui *familia*, come è stato sostenuto, si aprisse la successione *ab intestato*. Tuttavia la *familia del furiosus* non era sottoposta alla *potestas* (in mancanza di *custos*) degli *adgnati gentilesque*: a quest'ultima era sottoposta solo la *non-familia*, cioè la *pecunia*. Ma la *potestas in eo pecuniaque eius* non era assimilabile, a sua volta, a quella di un *paterfamilias sui liberi in causa mancipi*: essa era embrionalmente una *potestas* su persona in via di essere considerata, come fu considerata in tempi storici, (non incapace di diritti, ma solo) incapace di agire.

Tutto il capitolo secondo del libro (p. 49 ss.) è dedicato alla analisi di « *pecuniaque eius* ». Secondo l'a., per *pecunia* i decemviri non intesero né la totalità del patrimonio, né le così dette *res nec mancipi*, ma i mezzi di scambio, la *pecunia* in senso stretto. Sulla base di questa convinzione l'a. propone, nel capitolo terzo (p. 97 ss.), le sue conclusioni sulle origini della *cura furiosi*. Conclusioni che, se ho ben capito, si risolvono nei seguenti punti: a) il *furiosus* era sottoposto ad una imprecisata *custodia*; b) in mancanza di *custos*, la sua persona

e la sua *pecunia* soggiacevano ad una peculiare *potestas* degli *adgnati gentilesque*; c) sempre in mancanza di *custos*, i beni più rilevanti di lui (quelli costituenti la sua *familia*) venivano forse « affidati agli stessi agnati in via gestoria, al fine di amministrare, ma anche di conservare integro nella sostanza, il patrimonio del folle » (cfr. p. 120); d) solo in epoca storica il concetto tecnico di *cura* riassunse e sviluppò i precedenti spunti in una istituzione unitaria.

Napoli

A. GUARINO

FASCIONE L., *Crimen e Quaesio ambitus nell'età repubblicana. Contributo allo studio del diritto criminale repubblicano* [Coll. Fac. Giur. Univ. G. D'Annunzio - Teramo] (Milano, Giuffrè, 1984) p. 161.

1. L'indagine è dedicata all'evoltersi del *crimen ambitus* e degli strumenti ordinati a reprimerlo nel corso dell'età repubblicana ma si propone, nel medesimo tempo, di suggerire una riedificazione della storia delle *quaestiones perpetuae*. Sotto quest'ultimo aspetto, l'a. si colloca in dichiarato (e, direi, programmatico) contrasto rispetto alla tradizionale visione mommseniana, la quale aveva individuato l'origine di tali organi in un « processo civile rafforzato » che, affermatosi nell'ambito degli *iudicia repetundarum*, avrebbe in seguito assunto una sempre maggiore connotazione pubblicistica, fino a costituire il modello cui le altre corti permanenti si sarebbero uniformate, mutuando dalla *quaestio de repetundis* le linee essenziali di struttura e di funzionamento¹. L'oggetto della ricerca viene così ad ampliarsi e ad investire, se non un tentativo di organica ricostruzione del processo criminale repubblicano, almeno problemi di portata più vasta rispetto al tema specifico: circostanza, questa, imposta dalla notevole incertezza tuttora riscontrabile nel campo di studio prescelto e dalla conseguente esigenza di valutare le indicazioni delle fonti rapportandole a schemi di ordine generale che, spesso, spetta al ricercatore non solo verificare ma anche, in tutto o in parte, ricostruire.

2. Una difficoltà di questo tipo affiora con particolare evidenza nel primo capitolo della monografia (*L'individuazione dell'« ambitus » come crimine*: p. 13-60), dedicato a ripercorrere le tappe della repressione dell'a. fino alla *lex Calpurnia* del 67 a. C., attraverso l'esame di notizie frammentarie e di non facile valutazione.

Già in rapporto all'età più antica l'indagine si rivela, peraltro, sostenuta da una felice prospettiva storica, conforme a quella proposta dall'a. in un suo precedente studio². Mentre, infatti, non risultano troppo chiare le immediate finalità del controverso plebiscito del 432, diretto a sancire *ne cui album in vestimentum addere petitionis causa liceret* (Liv. 4.25.13), appare convincente la rivalutazione della testimonianza liviana relativa all'orientamento della *lex Poetelia*

¹ Cfr. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*² (Leipzig 1887) 2, 223 ss.; *Römisches Strafrecht* (Leipzig 1895) 180 ss.; 190 ss.

² *Alle origini della legislazione de ambitu*, in *Legge e società nella repubblica romana* 1 (Napoli 1981) 255 ss.